



## *Il Viceministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139;

VISTO, in particolare, l'articolo 46, comma 5-*bis* del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ove è stabilito che: *«Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.»*;

VISTO il comma 5-*ter* del medesimo articolo 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro ove è stabilito che: *«Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-*bis*, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»*;

VISTO l'articolo 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro ove è stabilito che: *«[...] Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46.»*;

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2024;



VISTO, in particolare, l'articolo 17, comma 1-*bis* del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, ove è stabilito che: *«Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.»*;

VISTO il comma 1-*ter* del medesimo articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni ove è stabilito che: *«Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»*;

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera c) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni ove è stabilito che la base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: *«c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti;»*;

VISTO il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-*bis* dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento, affinché tali valori tengano conto delle disposizioni recate, rispettivamente, dall'articolo 46, comma 5-*ter*; del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e dall'articolo 17, comma 1-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;

VISTI l'articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



VISTI gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

#### Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
2. Il valore del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

#### Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle



non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Prof. On. Maurizio Leo

